

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiane, Francesco Farina, Marco Montà, Battista Marolo, Paolo Carretto, Giancarlo Bressano, Agostino Aprile, Lorenzo Tornato, Pierantonio Botto, Carmine Catalano, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Montana Alta Valle del Metauro;

Regione Marche;

Regione Marche – Giunta Regionale;

nei confronti

Mauro Serafini;

Claudio Chiarucci;

per l'annullamento

- *in parte qua*, della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 con cui l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha approvato il “Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013”;
- *in parte qua*, del predetto Regolamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 10;
- dell'avviso pubblico per la presentazione di istanze per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e relativi allegati;
- della Determinazione del Responsabile Area 3[^] dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 80 del 27 giugno 2025 recante approvazione secondo avviso pubblico per concessione alla cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale annualità 2025/2026;
- per quanto occorrer possa, della Determinazione del Responsabile Area 3[^] dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 90 del 17 luglio 2025;
- dell'Elenco aventi diritto concessione cerca e raccolta tartufi nel Demanio Forestale Regionale pubblicato sul sito web dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro il 31 luglio 2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato quanto segue in fatto e in diritto;

MOTIVAZIONI

1. Con ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato l'elenco degli aventi diritto alla concessione contenente oltre 90 nominativi di soggetti che potrebbero ricevere pregiudizio in caso di eventuale accoglimento dell'odierno ricorso.

Di conseguenza vanno condivise le ragioni di sostegno dell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami depositata in data 27/10/2025.

I ricorrenti sono quindi autorizzati ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del c.p.a, mediante pubblicazione della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, sul sito web istituzionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro.

Saranno osservate le seguenti prescrizioni a carico dell'Unione Montana:

- pubblicazione degli atti integrali nella sezione "Novità" e nella sezione "Tartufi", con apposito link anche nella "home-page", facilmente e univocamente individuabile con riferimento all'odierna iniziativa giudiziaria;
- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, quanto ivi pubblicato in esecuzione della presente ordinanza;
- rilasciare nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel rispetto di quanto sopra.

L'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

I ricorrenti e l'Unione Montana sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ex art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, tutta la necessaria collaborazione.

2. Il Collegio osserva ulteriormente che nessuna controparte pubblica si è costituita in giudizio e neppure ha assolto i propri oneri istruttori di cui all'art. 46, comma 2, del c.p.a.

Ritenuto quindi necessario acquisire relazione sui fatti di causa e copia di tutti gli atti e documenti di cui al citato art. 46 comma 2 del c.p.a.

Le relazioni dovranno inoltre riferire sull'esito del procedimento di integrazione e modifica del Regolamento impugnato, di cui alla nota del 30/7/2025 inoltrata dall'Unione anche alla Regione Marche, nella quale legge che "Si assicura, inoltre, che tali modifiche saranno adottate quanto prima e nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'Unione Montana". Su tale aspetto parte ricorrente non ha saputo tuttavia allegare informazioni aggiornate, neppure nella discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), riservata ogni ulteriore e diversa decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina ai Responsabili del procedimento presso l'Unione Montana Alta Valle del Metauro e presso la Regione Marche, ciascuno per la propria competenza, di depositare in giudizio secondo la disciplina del processo amministrativo telematico, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la suindicata documentazione.

Il seguito della trattazione del ricorso è fissato alla pubblica udienza del 13/1/2027.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale. Parte ricorrente è altresì onerata di notificare la presente ordinanza all'Unione Montana Alta Valle del Metauro e alla Regione Marche.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Morri

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO